



BANDO

“Giornata degli Etruschi” 2022

in attuazione della Legge regionale n. 46/2015

“Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001”

INDICE

- Art. 1 - Finalità e obiettivi**
- Art. 2 - Risorse**
- Art. 3 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità**
- Art. 4 - Modalità di compilazione della domanda**
- Art. 5 - Termini e modalità di trasmissione della domanda**
- Art. 6 - Requisiti di ammissibilità**
- Art. 7 - Valutazione delle domande**
- Art. 8 - Criteri di valutazione**
- Art. 9 - Compartecipazione, risorse disponibili e modalità di utilizzazione del logo del Consiglio**
- Art. 10 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione**
- Art. 11 - Cumulabilità della compartecipazione finanziaria**
- Art. 12 - Rendiconto e liquidazione della compartecipazione**
- Art. 13 - Revoca o rideterminazione della compartecipazione concessa**
- Art. 14 - Verifiche e controlli**

Art. 15 - Pubblicità e comunicazioni

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Art. 17 - Responsabile del procedimento

Art. 1 - Finalità e Obiettivi

1. Premesso che la l.r. 46/2015: *“Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001”* ha introdotto, tra gli eventi di particolare rilievo, che hanno contribuito alla configurazione del territorio toscano, il conferimento del titolo di Granduca della Toscana al Duca di Firenze, Cosimo I, ad opera di Papa Pio V, con una bolla papale del 27 agosto 1569, perché questo titolo, nuovo e insolito nella ricca vetrina dei titoli sovrani, segnava il riconoscimento di una vera preminenza del principe fiorentino in quello che possiamo definire il sistema degli Stati italiani della metà del XVI secolo. La concessione poneva infatti Cosimo I e dopo di lui i suoi successori, ad un livello di prestigio, che nessun altro principe italiano avrebbe potuto vantare, estendendo il governo dei Signori di Firenze al territorio che fu degli etruschi, prefigurando di fatto l'attuale configurazione del territorio regionale.
2. Il Consiglio regionale, procede a dare attuazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 46, come contributo a sostegno di iniziative promosse da amministrazioni locali in aree rappresentative dei loro territori, nel quadro della civiltà, della cultura e del patrimonio etrusco della Toscana.
3. Il Consiglio regionale con il presente bando intende sostenere, attraverso la concessione di compartecipazioni finanziarie ai sensi della sopracitata l.r. 46/2015, iniziative rivolte a celebrare la civiltà, la cultura e il patrimonio etrusco della Toscana, promosse da: Enti locali, musei civici toscani appartenenti alla rete degli Enti locali, Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette e Parchi e Aree Archeologiche afferenti ad Amministrazioni locali toscane, aventi sede legale ed operativa in Toscana.
4. Le iniziative proposte dai soggetti richiamati al precedente comma 3, devono essere pertinenti con la celebrazione oggetto del presente bando e possono concretizzarsi in celebrazioni di fatti ed eventi a carattere storico, scientifico e divulgativo, quali, ad esempio: mostre, convegni, manifestazioni, pubblicazioni, presentazioni di libri, laboratori didattici, spettacoli, visite guidate, aperture straordinarie. Tutte le iniziative devono essere

realizzate in ottemperanza delle disposizioni vigenti al momento dello svolgimento dell'iniziativa ai fini del contenimento del contagio da COVID - 19.

Art. 2 - Risorse

1. Nella seduta del 9 giugno 2022 l'Ufficio di Presidenza, con Deliberazione n. 72 ha approvato il documento relativo alle Linee di indirizzo per la celebrazione della "Giornata degli Etruschi", decidendo di destinare a tali celebrazioni, nell'anno 2022, la somma massima di **euro 74.509,88** quale importo da destinare al cofinanziamento di iniziative promosse da: Enti locali, musei civici toscani appartenenti alla rete degli Enti locali, Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette e Parchi e Aree Archeologiche afferenti ad Amministrazioni locali toscane, aventi sede legale ed operativa in Toscana.

Art. 3 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda di concessione, per le finalità del presente bando: Enti locali, musei civici toscani appartenenti alla rete degli Enti locali, Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette e Parchi e Aree Archeologiche afferenti ad Amministrazioni locali toscane, aventi sede legale ed operativa in Toscana.
2. Le iniziative proposte devono essere realizzate per intero nel territorio della regione Toscana, nel periodo compreso tra **venerdì 19 agosto e venerdì 30 settembre 2022** salvo slittamenti imposti dal sopraggiungere di motivi imprevedibili ed urgenti finalizzati a prevenire il rischio di diffusione del CORONAVIRUS SARS-CoV-2 ed all'evolversi della situazione epidemiologica.
3. I soggetti di cui al comma 1, possono presentare una sola domanda di concessione, riferita ad un'unica iniziativa.
4. Lo stesso progetto può essere realizzato da più soggetti, organizzati in forma associata. In questo caso deve essere individuato l'ente capofila che per il Consiglio regionale diventa referente amministrativo e responsabile del progetto proposto. Il soggetto capofila presenta al Consiglio regionale, in nome e per conto degli altri enti/soggetti, la domanda di concessione della compartecipazione, riceve dal Consiglio regionale la comunicazione relativa alla concessione della compartecipazione, presenta il rendiconto dell'iniziativa

indicato all'art. 12 e suddivide la compartecipazione erogata dal Consiglio regionale tra gli altri enti/soggetti associati.

Art. 4 - Modalità di compilazione della domanda

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, che intendono partecipare al presente Bando devono presentare la domanda di concessione, pena la non ammissibilità, esclusivamente utilizzando la procedura telematica reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, all'indirizzo: <http://www.consiglio.regione.toscana.it/etruschion> (www.consiglio.regione.toscana.it, sezione "Avvisi, bandi e gare").
2. Il modulo da compilare *online* ai fini della richiesta di compartecipazione, è denominato "*Domanda di concessione di una compartecipazione finanziaria per la realizzazione di un'iniziativa*". Per la compilazione della domanda è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni pubblicate all'inizio della procedura telematica.
3. Completata la compilazione, la registrazione dei dati consente la generazione della domanda in formato pdf che dovrà essere stampata ed inviata nelle modalità di cui al successivo art. 5. La sola compilazione della domanda, senza il conseguente invio ai sensi dell'art. 5, non costituisce titolo di partecipazione al Bando.
4. La domanda, completata seguendo la procedura *on line*, si comporrà:
 - a. dei dati del soggetto richiedente;
 - b. della descrizione del progetto, che dia conto degli obiettivi, dei tempi, dei luoghi e delle modalità di realizzazione, dei soggetti pubblici e/o privati coinvolti, del pubblico di riferimento, delle modalità e degli strumenti di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa;
 - c. del piano previsionale di spesa, articolato in base alle voci di spesa che si ritiene di dover sostenere, comprensivo dei contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concessi da altri soggetti pubblici e/o privati, con indicazione sia del costo complessivo dell'iniziativa, sia della compartecipazione finanziaria richiesta al Consiglio regionale, presentato sul modello presente nella procedura telematica;
5. Si ricorda che, nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dall'ente/soggetto capofila di un gruppo di enti/soggetti che promuovono in forma associata la stessa

iniziativa (art. 3, comma 4), questa deve essere corredata dalla copia della convenzione o accordo di collaborazione o, in alternativa, da una dichiarazione resa dai dirigenti responsabili o legali rappresentanti di tutti gli enti/soggetti che formano l'associazione, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione dell'ente capofila.

6. La domanda di concessione, pena la non ammissibilità, deve essere firmata dal dirigente competente o dal legale rappresentante con firma digitale.

Art. 5 - Termini e modalità di trasmissione della domanda

1. La domanda di concessione generata in modo automatico al termine dell'inserimento di tutti i dati in modalità telematica, come stabilito all'art. 4 del presente Bando, completa della documentazione obbligatoria, **dovrà pervenire** al Consiglio regionale, **pena la non ammissibilità, entro e non oltre venerdì 15 luglio 2022**, in una delle seguenti modalità:
 - a) tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente all'indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it;
 - b) tramite il sistema interoperabile InterPRO per i soggetti aderenti al sistema;

L'invio attraverso le procedure informatiche sopra indicate dovrà avvenire in un'unica trasmissione o, in caso di difficoltà di carattere tecnico, con più trasmissioni effettuate in stretta sequenza temporale.

Si specifica che i documenti dovranno pervenire nelle modalità sopraindicate e riportare quale oggetto dell'invio "*Domanda di partecipazione Bando Giornata degli Etruschi 2022*".

2. Le domande pervenute successivamente alla data indicata al comma 1, mancanti di firma sull'istanza o con documentazione incompleta o che saranno compilate in modo non conforme a quanto previsto all'art. 4 del presente Bando, non potranno essere ammesse a valutazione e quindi saranno considerate inammissibili.
3. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
4. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente Bando.

5. Le dichiarazioni effettuate in sede di domanda di contributo sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e comportano le conseguenze previste nel suddetto decreto, che rivestono anche carattere penale in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità

1. La domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ammissibile a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito indicati:
- a) il progetto presentato deve essere pertinente al tema della celebrazione;
 - b) il soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di concessione deve possedere tutti i requisiti formali, previsti ai sensi di legge, che lo qualificano quale soggetto compreso tra quelli indicati all'art. 3, comma 1;
 - c) il soggetto richiedente deve avere sede legale e operativa in Toscana;
 - d) la domanda di concessione deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, conformemente a quanto previsto all'art. 4 del presente Bando e firmata dal dirigente competente o dal legale rappresentante, secondo le modalità indicate all'art. 4, comma 6;
 - e) la domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, **deve pervenire al Consiglio regionale entro e non oltre venerdì 15 luglio 2022**, secondo le modalità indicate agli artt. 4 e 5;
 - f) l'accesso del pubblico all'iniziativa - per la quale il soggetto richiedente presenta la domanda di concessione - e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa iniziativa, deve essere gratuito. Quest'ultima disposizione può essere derogata solo qualora l'eventuale concorso economico richiesto ai partecipanti sia interamente devoluto per finalità di beneficenza. In tal caso, alla domanda di partecipazione deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal dirigente competente, con la quale si attesta che il concorso finanziario sarà interamente devoluto per beneficenza, indicando in modo esplicito i dati anagrafici del soggetto beneficiario. Qualora il progetto presentato preveda la realizzazione di una pubblicazione, questa deve essere distribuita gratuitamente e non potrà avere un prezzo di copertina;

- g) tutte le attività, risultanti dalla proposta progettuale, inerenti l'iniziativa per la quale è stata presentata la domanda di concessione devono essere realizzate nel periodo compreso tra **venerdì 19 agosto e venerdì 30 settembre 2022, salvo quanto indicato all'art. 3, comma 2;**
- h) l'iniziativa deve essere realizzata interamente nell'ambito del territorio della Toscana;
- i) nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dal soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa (art. 3, comma 4), la domanda deve essere corredata da copia della convenzione o accordo di collaborazione o, in alternativa, da una dichiarazione resa dai dirigenti competenti o legali rappresentanti di tutti i soggetti che formano l'associazione, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione dell'ente capofila. Tutti i soggetti che ne fanno parte devono essere inclusi tra quelli indicati all'art. 3, comma 1.

Art. 7 - Valutazione delle domande

1. Il Settore competente verifica l'ammissibilità delle domande ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del presente Bando.
2. Le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno valutate dal Settore competente alla luce dei criteri di seguito indicati, sulla base dei punteggi di cui al successivo art. 8:
 - a) pertinenza del progetto;
 - b) qualità del progetto;
 - c) comunicazione e promozione dell'iniziativa;
 - d) sostenibilità finanziaria del progetto;
3. In caso di domande non ammissibili sarà data formale comunicazione ai soggetti richiedenti da parte del Settore competente.

Art. 8 - Criteri di valutazione delle domande

1. Il Settore competente, a conclusione del procedimento istruttorio, predispone l'elenco delle proposte progettuali esaminate, con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione finanziaria concedibile, sulla base dei criteri di seguito indicati:

1° criterio: pertinenza del progetto (fino a un massimo di 50 punti), con riferimento a:

- 1) livello di pertinenza del progetto in rapporto al tema della celebrazione, alla effettiva valorizzazione e fruizione dei siti archeologici interessati, nonché alla promozione e alla valorizzazione del territorio dal punto di vista storico (fino ad un massimo di 50 punti, così declinati: da 0 a 20 = non/poco pertinente; da 20 a 30 = abbastanza pertinente; da 30 a 40 = pertinente/buon progetto; da 40 a 50 = molto pertinente/ottimo progetto);

2° criterio: qualità del progetto (fino ad un massimo di 25 punti)

- 1) qualificazione dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto (da 0 a 5 punti);
- 2) chiarezza espositiva e completezza descrittiva delle attività nelle quali si articola la proposta (da 0 a 10 punti);
- 3) originalità della proposta progettuale alla luce del contesto epidemiologico (da 0 a 10 punti);

2° criterio: comunicazione e promozione dell'iniziativa (fino ad un massimo di 10 punti) con particolare riguardo:

- 1) all'attività di promozione e comunicazione su stampa, radio, televisioni, web e social network (da 0 a 5 punti);
- 2) alla distribuzione di prodotti editoriali (da 0 a 5 punti);

3° criterio: sostenibilità finanziaria dell'iniziativa (fino ad un massimo di 15 punti), con particolare riguardo:

- 1) alla congruenza del piano previsionale di spesa in rapporto agli obiettivi e alle attività svolte (da 0 a 10 punti);
- 2) alla capacità di finanziamento attraverso risorse economiche proprie e/o concesse da altri soggetti rispetto al costo totale del progetto (da 0 al 30%, punti 0; dal 31% al 50%, punti 2; oltre il 50%, punti 5).

Al fine di valorizzare e premiare le proposte più meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai progetti che ottengono un punteggio inferiore a 60 punti non sarà concesso alcun contributo.

2. L'elenco delle proposte progettuali, con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione economica concedibile, sulla base dei criteri di sopra indicati è approvato dal dirigente del settore competente con proprio decreto.
3. Qualora la somma totale delle compartecipazioni erogabili dovesse superare lo stanziamento complessivo di **euro 74.509,88**, gli importi concedibili a ciascun avente

diritto potranno essere proporzionalmente ridotti in misura percentuale rispetto al superamento del limite degli stanziamenti sopraindicati.

Art. 9 - Compartecipazione, risorse disponibili e modalità di utilizzazione del logo del Consiglio

1. L'importo delle singole compartecipazioni non potrà superare l'80% delle spese ammissibili, rilevabili in fase istruttoria dal piano previsionale di spesa e comunque non potrà superare la somma di 5.000,00 euro. Nel caso in cui l'iniziativa sia promossa da due o più enti in forma associata, nell'ambito di un accordo di collaborazione da allegare alla domanda di concessione, l'importo, fermo restando l'80% delle spese ammissibili, non potrà superare la somma di 7.000,00 euro.
2. Il limite massimo della compartecipazione concedibile, pari all' 80% delle spese ammissibili, si applica anche in sede di rendicontazione finale dell'iniziativa.
3. La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione di compartecipazioni finanziarie ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, ammonta ad euro **74.509,88**.
4. Il Settore competente pubblica sul sito nella sezione "Avvisi, bandi e gare" l'elenco delle compartecipazioni concesse ai soggetti beneficiari e trasmette con posta elettronica il logo del Consiglio regionale con le relative modalità di utilizzo. Il materiale informativo, pubblicitario e di comunicazione dell'iniziativa/progetto per la/il quale è stata concessa la compartecipazione deve riportare la dicitura "*con la compartecipazione del Consiglio regionale*" ed il logo del Consiglio regionale della Toscana.
5. Il logo del Consiglio regionale può essere utilizzato solo nell'ambito del progetto per il quale è stata concessa la compartecipazione, escluso qualsiasi altro utilizzo, pena la revoca della compartecipazione concessa, fatta salva ogni altra azione posta a tutela dell'immagine del Consiglio regionale.
6. Nel caso in cui il soggetto proponente presenti la domanda di concessione per la stampa di un volume, il soggetto proponente ha la piena disponibilità dei contenuti del volume, e ne assume la piena responsabilità, sollevando il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso terzi.
7. Il soggetto beneficiario solleva il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso terzi per fatti connessi al progetto.

Art. 10 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione

1. Per spese ammissibili si intendono tutti i costi riferibili all'arco temporale dell'organizzazione e realizzazione del progetto, direttamente coerenti con l'oggetto della compartecipazione e connessi alla realizzazione delle attività contemplate nel progetto. In sede di rendiconto tali costi devono risultare sostenuti dal soggetto richiedente, o dai soggetti contitolari del progetto in caso di presentazione dell'iniziativa o progetto in forma associata.

2. Sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
 - direttamente e strettamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa;
 - direttamente intestate al soggetto beneficiario;
 - risultanti effettivamente sostenute e documentate contabilmente ai sensi della normativa vigente;
 - individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
 - acquisto di beni strumentali non durevoli;
 - canone di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture. L'affitto dei locali deve riferirsi a contratti posti in essere appositamente per l'evento e non a contratti o a convenzioni preesistenti alla data di presentazione della domanda;
 - allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, attività di montaggio e smontaggio;
 - pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
 - servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;
 - premi e riconoscimenti;
 - compensi per relatori, artisti ed esperti, la cui prestazione fa parte del programma dell'iniziativa e le relative spese di viaggio, vitto ed alloggio.

3. Non sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
 - acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
 - acquisto di beni mobili registrati;
 - acquisto di beni durevoli;
 - compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario percepiti a qualsiasi titolo nell'ambito dell'iniziativa;
 - compensi a lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato;
 - mera liberalità di qualunque genere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l.r. 4/2009.

Art. 11 - Cumulabilità della compartecipazione finanziaria

1. La compartecipazione finanziaria concessa dal Consiglio regionale è cumulabile con contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concesse da altri soggetti pubblici e/o privati per la stessa iniziativa, fino alla concorrenza del costo totale della stessa.
2. Eventuali contributi, ausili finanziari e vantaggi economici ricevuti da altri soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione dell'iniziativa o del progetto devono essere indicati nel rendiconto di cui al successivo art. 12, riportando l'importo e la denominazione del soggetto.

Art. 12 - Rendiconto e liquidazione della compartecipazione

1. Il soggetto beneficiario, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell'iniziativa, deve presentare al Consiglio regionale il rendiconto dell'iniziativa, redatto sulla base del modello di rendiconto (allegato 1) comprendente i documenti di seguito indicati, firmato dal legale rappresentante o dirigente competente, a pena di non liquidazione:
 - a. **relazione** puntuale e dettagliata dello svolgimento dell'iniziativa, allegando copia dei prodotti realizzati e del materiale di comunicazione e pubblicizzazione;
 - b. **rendiconto finanziario** dell'iniziativa contenente la descrizione dettagliata di tutte le spese sostenute per la realizzazione. Il rendiconto finanziario deve essere coerente con il piano previsionale di spesa di cui all'art. 4, comma 4. Il rendiconto deve contenere l'elenco dei mandati di pagamento **per un importo corrispondente al 100% delle spese sostenute, come da piano previsionale di spesa. Non potrà comunque essere liquidata una compartecipazione superiore all' 80% della spesa complessiva effettivamente sostenuta, risultante dal rendiconto di spesa, con indicazione dei mandati di pagamento.**
2. La documentazione di cui al precedente comma 1, deve essere inviata al Consiglio regionale con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, di cui all'art. 5, comma 1, con la dicitura "Rendiconto Giornata degli Etruschi 2022".
3. Nel caso in cui l'iniziativa sia realizzata da più soggetti in forma associata, il rendiconto di cui al comma 1 deve essere presentato dal soggetto capofila ai sensi dell'art. 3, comma 4.

4. Il Consiglio regionale eroga al soggetto beneficiario la compartecipazione finanziaria in un'unica soluzione.
5. Nel caso in cui la compartecipazione finanziaria sia stata concessa per la stampa di un volume, il beneficiario è tenuto ad inviare almeno 5 (cinque) copie dell'opera al Settore competente.

Art. 13 - Revoca o rideterminazione della compartecipazione concessa

1. Il Settore competente può revocare la compartecipazione finanziaria concessa nei seguenti casi:
 - mancata conclusione dell'iniziativa entro il termine di cui all' art. 3, comma 2, (30 settembre 2022), salvo giustificati motivi;
 - inosservanza delle modalità di utilizzazione del logo del Consiglio regionale o uso improprio dello stesso;
 - inosservanza dell'obbligo dell'accesso gratuito all'iniziativa e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa, di cui all' art. 6, comma 1, lettera f);
 - mancata indicazione nel rendiconto dei contributi, ausili economici e sponsorizzazioni ricevuti, di cui all'art. 11;
 - mancata presentazione del rendiconto secondo le modalità e i termini di tempo previsti, ai sensi dell'art. 12.
2. Il Settore competente procede d'ufficio alla rideterminazione della compartecipazione finanziaria concessa nei seguenti casi:
 - nell'ipotesi in cui la spesa complessiva, effettivamente sostenuta, risultante dal rendiconto e documentata dai relativi giustificativi, non rispetti la percentuale massima di compartecipazione concedibile dal Consiglio regionale, di cui all'art. 9, comma 1;
 - nei casi in cui la somma della compartecipazione e dei contributi ottenuti da altri soggetti sia superiore al costo dell'iniziativa;
 - nei casi in cui venga a mancare l'accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente bando.

Art. 14 - Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni

presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nella dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato, ferme restando le sanzioni penali previste.

Art. 15 - Pubblicità e comunicazioni

1. Il bando e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione "Avvisi, bandi e gare" e sul BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore *Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia*, contattando: eventistituzionali@consiglio.regione.toscana.it
 - Anna Giulia Fazzini – tel. 055/23.87.778
 - Daniele Graziani – tel. 055/23.87.635
 - Pierpaolo Ianni – tel. 055/23.87.014
 - Cinzia Sestini: - tel. 055/23.87.285

L'elenco delle compartecipazioni finanziarie concesse sarà approvato con apposito provvedimento del dirigente del *Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia*, del Consiglio regionale e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Avvisi, bandi e gare". Sul medesimo sito sarà inoltre pubblicata ogni eventuale, ulteriore, comunicazione riferita al bando in oggetto. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del suddetto sito.

2. Ai soggetti le cui domande non sono state ammesse a contributo viene data comunicazione formale dal competente ufficio. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della citata comunicazione, dovuto ad indirizzi o recapiti errati forniti dai soggetti beneficiari in sede di domanda.

Art. 16 -Trattamento dei dati personali

1. Le compartecipazioni concesse ed erogate in ciascun esercizio finanziario sono pubblicate sul sito web del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali, raccolti ai fini dello svolgimento del presente Bando, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il Consiglio regionale della Toscana è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour, 2 - 50129 Firenze; consiglioregionale@postacert.toscana.it).
3. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal Bando. I dati raccolti saranno utilizzati solo per finalità promozionali ai fini della redazione del programma regionale degli eventi.
4. I dati raccolti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (*Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia*) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
5. Il soggetto titolare dei dati ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535>)

Art. 17 - Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Sestini, funzionario del *Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia*.
2. Il Settore competente, ai fini del presente Bando, è il *Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia*. Dirigente: dott.ssa Cinzia Guerrini.
3. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del *Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia*. Tel: 055/238.73.32 – e-mail: c.guerrini@consiglio.regione.toscana.it.